

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art.18) il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri (sempre in numero dispari) eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vicepresidente.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dei fini istituzionali propri dell'Associazione, ad eccezione di

quanto per legge o per statuto sia devoluto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, approva i programmi e le iniziative dell'Associazione, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore.

Viene convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ogni tre mesi o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto contenente (anche a mezzo mail o con applicazione di messaggistica multimediale) contenente luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza può essere convocato almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la seduta.

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente la quota sociale dell'Associazione, predispone il regolamento interno dell'Associazione e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea e delibera la convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 19) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 20) I membri del Consiglio Direttivo cessano per scadenza, dimissioni o decadenza.

Le dimissioni dovranno essere rassegnate per iscritto ed accettate dal Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato.

Art. 21) I componenti del Consiglio Direttivo dimissionari o dichiarati decaduti potranno essere sostituiti per cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo e i sostituti dureranno in carica sino alla prima Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione definitiva.

Qualora il numero dei dimissionari o dei dichiarati decaduti, anche se sostituiti per cooptazione, superi la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, il consigliere più anziano di età fra quelli rimasti in carica curerà di convocare, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea

dei Soci, per rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.

TITOLO V

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

TESOSRIERE - DIRETTORE

Art. 22) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

ART. 23) Il Presidente dirige lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- a) conclude e stipula tutti i contratti e gli atti resi obbligatori per legge;
- b) adotta nei casi di urgenza, quei provvedimenti di competenza del Consiglio che l'interesse dell'Associazione richiede, salvo ratifica;
- c) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto e/o dalla legge.

Art. 24) il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti e in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 25) il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Egli cura la gestione dell'Associazione e redige i verbali

dell'Assemblea dell'Associazione e dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 26) il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, cura la contabilità, tiene i libri contabili e cura gli adempimenti richiesti dagli enti erogatori dei contributi.

Art. 27) il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi componenti e fra i soci dell'Associazione, egli predispone i programmi di attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni del Presidente e degli organi di amministrazione. Mantiene i rapporti con le altre associazioni e con gli enti pubblici, sovrintende al funzionamento dell'Associazione e del personale dipendente e partecipa ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto e dell'Assemblea.

Su delega del Consiglio direttivo, il Direttore può rappresentare il consiglio stesso per tutti gli atti o per determinate categorie di atti e, in particolare:

- sottoscrivere contratti di pubblicità o sponsorizzazione per gli eventi organizzati dall'Associazione;
- chiedere contributi o patrocini agli enti pubblici

e successivamente sottoscrivere la rendicontazione

di quanto assegnato;

- sottoscrivere per conto dell'Associazione i rapporti bancari e provvedere alla gestione degli stessi di concerto con il Tesoriere;
- sottoscrivere i contratti per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di eventi e manifestazioni dell'Associazione.

La delega, ove conferita, dura per tutto il periodo di durata del Consiglio Direttivo stesso, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio stesso e che non intervengano eventuali modifiche o revoca della delega stessa.

Art. 28) l'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del

suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

TITOLO VI

PATRIMONIO

ART. 29) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Tutte le entrate dell'Associazione (ad esclusione di eventuali fondi di riserva) saranno devolute

interamente ed esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30) l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 31) il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'anno successivo redatti secondo le linee guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta prevista per la loro approvazione, per poter essere consultati da ogni associato.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dalla stessa Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esse si riferisce.

Art. 32) è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione a

soci, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33) le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO IX

REGOLAMENTO

Art. 34) l'Assemblea generale su proposta del Presidente, può adottare eventuali norme regolamentari necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione.

TITOLO X

SCIoglimento

Art.35) lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'Art.16.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

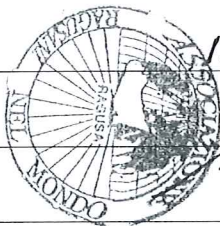
ART. 36) qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e l'Associazione, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero le controversie nei loro confronti, aventi oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione. Ove il tentativo di conciliazione non prevenga alla definizione della controversia entro il termine di novanta giorni dall'inizio del procedimento o nel diverso maggior termine che le parti concordino espressamente per iscritto, la controversia dovrà essere devoluta ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede

dell'Associazione, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37) per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, (D.Lgs. 3 luglio, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]